

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. xxxx/2019 promossa da:

BANCA

ATTRICE OPPONENTE

contro

SOCIETA' DEBITRICE

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

La parte attrice come da note finali:

NEL MERITO

1. Voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente alla sorta capitale del decreto ingiuntivo n. xxxx/2019 del 18/07/2019 avendo la Banca proceduto allo svincolo delle somme attese l'intervenuta rinuncia da parte di **SOCIETA' CREDITRICE** al giudizio di opposizione al provvedimento di estinzione del pignoramento presso terzi;

2. revocare il decreto ingiuntivo n. xxxx/2019 del 18/07/2019 emesso dal Tribunale di Modena limitatamente alle spese del procedimento monitorio, per le ragioni gradatamente esposte in quanto il credito non era certo liquido ed esigibile atteso che le somme erano ancora vincolate;

3. condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite come per legge;

4. valutare di ufficio la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, terzo comma del ricorrente, avendo quest'ultimo omissis di indicare le ragioni ostative allo svincolo delle somme di cui alla lettera del 25.06.2019.

La parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:

- in via preliminare il rigetto della richiesta di sospensione di provvisoria esecutività del decreto opposto;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea poiché priva qualunque fondamento logico e giuridico e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo opposto – Dec. Ing. Xxxx/2019 del Tribunale di Modena.

- Condannare l'attore-opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

- Vinte, in ogni caso, le spese di lite.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 29.7.2019 **BANCA** propone opposizione nei confronti di **SOCIETA' DEBITRICE** avverso il decreto ingiuntivo n. xxxx/2019 emesso per il credito di € 16.349,09.

SOCIETA' DEBITRICE espone di aver subito un pignoramento di crediti nell'ambito di un'esecuzione forzata intrapresa nei suoi confronti da **SOCIETA' CREDITRICE** e fondata su una sentenza notificata il 27.3.2019 unitamente al precetto di € 678.748,17, allegando che **BANCA** non

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

ha dato corso all'ordine del giudice dell'esecuzione di svincolare gli importi pignorati disposto con l'ordinanza del 14.5.2019 che ha dichiarato improseguibile l'azione esecutiva.

L'opponente eccepisce di aver risposto alla richiesta di liberazione del 21.6.2019 indicando alla convenuta la necessità di attendere la scadenza del termine di opposizione ex art. 617 c.p.c., quale proposta dal creditore precedente il 3.7.2019.

Costituitasi in giudizio, **SOCIETA' DEBITRICE** contesta le difese avversarie.

All'udienza di trattazione l'opponente dà atto della rinuncia di **SOCIETA' CREDITRICE** all'opposizione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 14.5.2019 e del conseguente svincolo delle somme.

La causa, istruita con documenti e assegnata a questo Giudice il 28.2.2022, è discussa oralmente e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.

1. L'atto, non sommario né provvisorio, con cui il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità o l'estinzione cd. atipica o definisca in altra forma la procedura esecutiva per l'assenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo ovvero per la sua inefficacia, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; diversamente, se adottato a fronte di contestazioni del debitore dedotte come motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non estingue il processo esecutivo ed è reclamabile ex art. 624 c.p.c.

Indice decisivo della natura definitiva del provvedimento è l'ordine, testuale o implicito, di liberazione dei beni pignorati, che diventa irreversibile con la scadenza del termine per proporre opposizione o con il rigetto o l'estinzione dell'opposizione (cfr. CC VI-3 22.6.2017 n. 15605).

Nel caso de quo è indubbio che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione abbia definitivamente arrestato il processo esecutivo.

L'accertamento dell'improseguibilità dell'azione ha natura dichiarativa, quindi prende efficacia solo dopo essere divenuto irrevocabile (cfr. art. 282 c.p.c.), permanendo medio tempore i vincoli scaturenti dal pignoramento, ivi compreso l'obbligo di custodia del terzo (art. 546 c.p.c.), che configura un effetto sostanziale dell'incardinata procedura. Ne discende la legittimità del rifiuto opposto dal terzo pignorato allo svincolo delle somme fino alla definitività dell'estinzione dell'opposizione proposta dal creditore precedente ex art. 617 c.p.c.

2. Il pagamento del capitale comporta la revoca del decreto ingiuntivo.

Inoltre, l'inesigibilità del credito alla data di emissione del decreto ingiuntivo e la sua soddisfazione senza ritardo comportano rispettivamente l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio e l'inesistenza del credito accessorio degli interessi di mora.

3. Le spese dell'opposizione seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerate le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.

L'art. 961 c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato (CC III 27.10.2015 n. 21798).

L'art. 963 c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n. 4136).

La temerarietà della lite sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza; non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere (CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto delle domande ex art. 96 c.p.c. di entrambe le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di **BANCA** nei confronti di **SOCIETA' DEBITRICE** avverso il decreto ingiuntivo n. xxxx/2019, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:

- 1- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo dando atto del pagamento del credito capitale;
- 2- rigetta le ulteriori domande;
- 3- dichiara irripetibili le spese del procedimento monitorio.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in € 145,50 per esborsi, € 1.618,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.

Modena, 6 aprile 2022

Il Giudice

Martina Grandi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS